

Allegato “A” al N. 56.347 di Repertorio e al N. 27.985 di Raccolta
STATUTO

Art. 1 - Denominazione

Su iniziativa di Sergio Staino, Bruna Pinasco, Ilaria Staino, Michele Staino, Vincenzo Bonelli e Claudio Vanni ai sensi dell'art.14 e ss. Cod. Civ. e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, è costituita la
"Associazione Bobo e Dintorni ETS"
di seguito denominata "Associazione".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Scandicci, via della Caduta 14 c/c Sergio Staino.
L'Assemblea dei Soci può trasferire altrove la Sede legale dell'Associazione.

Art. 3 - Soci

L'Associazione è costituita da:

Soci Fondatori;

Soci Sostenitori.

I Soci Fondatori sono coloro che, avendo costituito, strutturato ed avviato l'attività organizzativa e culturale dell'Associazione, ne garantiscono lo sviluppo e il perseguimento delle finalità. Essi, sono tenuti al versamento delle rispettive quote di contribuzione annua, in denaro o servizi o prestazioni professionali o fornendo

in concessione spazi e strutture, di valore contabilmente equivalente a quella in denaro, per assicurare il funzionamento istituzionale dell'Associazione.

Sono Soci Fondatori dell'Associazione:

- Sergio Staino

- Bruna Pinasco

- Ilaria Staino

- Michele Staino

- Vincenzo Bonelli

- Claudio Vanni

Sono Soci Sostenitori quei soggetti, pubblici o privati, la cui domanda di adesione sia stata accolta dall'Assemblea. I Soci Sostenitori partecipano alle attività dell'Associazione con piena parità di diritti, di doveri e di responsabilità rispetto ai Soci Fondatori; essi sono tenuti a sottoscrivere la quota di adesione iniziale e versare le rispettive quote associative annuali per il funzionamento delle attività.

Art. 4 - Scopo

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

essa più precisamente si forma intorno all'opera culturale di Sergio Staino ed è finalizzata all'archiviazione sistematica delle sue opere, alla scansione e catalogazione di tutti i suoi disegni, dei suoi scritti e delle sue opere audiovisive. Secondo compito dell'Associazione sarà quello di organizzare incontri, mostre ed altri eventi partendo dai temi culturali specifici della stessa. Terzo compito dell'Associazione sarà quello di realizzare in tempi brevi una Fondazione

Staino che opererà nel campo della diffusione del fumetto come racconto storico e della società contemporanea.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 la associazione può porre in essere ed esercitare qualsiasi attività necessaria, strumentale e secondaria, il tutto con il fine di perseguire degli interessi generali di cui sopra.

Art 5 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

le contribuzioni dei Soci Fondatori e le quote dei soci Sostenitori;

i proventi derivanti dalle attività istituzionali;

i conferimenti da enti e da aziende;

i finanziamenti provenienti da fondi regionali, nazionali e dell'Unione Europea;

qualsiasi altro eventuale provento, anche proveniente da terzi pubblici e privati a

qualsiasi titolo.

In ogni caso i Soci non hanno titolo alla restituzione delle quote versate e/o dovute.

Ai sensi dell'art. 8 comma secondo del D.Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.6 - Bilanci

Il Consiglio Direttivo dovrà presentare all'Assemblea ordinaria dei Soci, entro il 31 ottobre di ogni anno, lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo, corredato da una relazione previsionale e programmatica sulle attività.

Ogni esercizio decorrerà dallo gennaio e si concluderà il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio di Previsione dovrà contenere l'indicazione delle quote annuali richieste ai singoli Soci per contribuire alla copertura del fabbisogno finanziario dell'Associazione nell'esercizio successivo.

Durante l'esercizio, il Consiglio di Amministrazione non potrà assumere Impegni di spesa complessivamente eccedenti le entrate preliminarmente accertate, salvo utilizzare gli avanzi di gestione di esercizi precedenti, se la loro utilizzazione è stata prevista nel Bilancio di Previsione ed è stata autorizzata dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere il Bilancio Consuntivo di ogni esercizio e comunicarlo all'Organo di Controllo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata, per discuterlo ed approvarlo, entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Bilancio Consuntivo di ogni esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e da un Rendiconto Finanziario delle entrate e delle uscite, corredato da una relazione illustrativa sulla gestione, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo, dovrà essere fatto pervenire ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea che deve discuterlo; qualora siano state svolte nell'esercizio attività commer-

ciali, il consiglio dovrà redigere anche una nota integrativa per evidenziarne i risultati economici.

Art.7 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei Soci;

Il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sono espletate a titolo gratuito.

Art.8- Assemblea (composizione)

L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori e Sostenitori.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso può essere prevista una seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno due volte l'anno ed è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando è presente la maggioranza dei Soci Fondatori e Sostenitori.

L'assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formulazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

Art.8 bis (Funzioni e compiti)

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce le linee generali relative allo sviluppo ed alla gestione dell'Associazione;

b) approva l'ammissione di nuovi Soci, nonché l'esclusione di Soci inadempienti, sulla base di criteri non discriminatori e coerenti

c) approva la nomina del Presidente del Consiglio Direttivo, designato congiuntamente dai Soci Fondatori;

d) nomina i membri del Consiglio Direttivo non designati dai Soci Fondatori;

e) determina le quote di adesione e la quota associativa annuale dei Soci Sostenitori;

f) approva annualmente il Bilancio di Previsione e la relativa relazione programmatica, indicando le modalità di copertura del fabbisogno finanziario complessivo, comprensivo delle quote di cui alla lettera precedente;

g) approva il Bilancio Consuntivo di ciascun esercizio e la relazione sulla gestione;

h) delibera in merito alla destinazione alle riserve degli eventuali avanzi di gestione e le modalità di copertura dei disavanzi;

i) adotta uno o più regolamenti interni.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sono presenti la maggioranza dei Soci.

L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda

convocazione a maggioranza dei presenti in Assemblea, fatta eccezione per i punti b) e c), per i quali è prevista la maggioranza assoluta dei Soci.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti 3/4

(tre quarti) dei Soci Fondatori.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

l) modifiche statutarie, che sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci;

m) Scioglimento e liquidazione della Associazione, che sono assunte con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci Fondatori.

Le proposte di delibera, di cui alle lettere l) e m) del presente articolo, devono essere comunicate ai Soci Fondatori e ai Soci Sostenitori almeno 60 (sessanta) giorni prima.

Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto in assemblea.

Art. 9 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri cinque membri di cui tre designati dai Soci Fondatori:

- Sergio Staino (Presidente)

- Bruna Pinasco

- Ilaria Staino

- Vincenzo Bonelli

- Claudio Vanni

- Michele Staino

In ogni caso, la maggioranza dei membri del consiglio direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) esercizi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, con lettera raccomandata spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e, nei casi di urgenza, con telegramma o altra forma di pari garanzia (fax o posta elettronica), spedito almeno 48 (quarantotto) ore prima.

Nell'avviso sono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando Intervengono tutti i Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riu-

nione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei soci Fondatori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- esamina ed approva programmi di attività culturale dell'Associazione;

- promuove il collegamento con le realtà istituzionali, culturali e imprenditoriali del territorio;

- attiva iniziative per la qualificazione ed il rafforzamento dell'immagine dell'Associazione e dell'Opera di Sergio Staino;

- propone all'Assemblea ogni anno le quote associative richieste ai Soci;

- predispone il Bilancio preventivo e quello Consuntivo, proponendoli all'approvazione dell'Assemblea;

- formula proposte all'Assemblea;

- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le domande di adesione dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può affidare specifiche deleghe gestorie a singoli soci Fondatori, i quali saranno dotati dei poteri di rappresentanza per le materie delegate, nei limiti della delega conferita.

Il Consiglio Direttivo può conferire a singoli soci, Fondatori o Sostenitori, specifici incarichi lavorativi sulle materie tecniche riguardanti l'archiviazione e la catalogazione delle opere, sull'organizzazione generale dell'associazione, la cura della sede e tutte quelle iniziative collegate all'attività dell'Associazione. Tali compiti saranno remunerati dall'Associazione secondo le tariffe correnti e comunque sempre in armonia con le decisioni del Consiglio Direttivo.

Restano escluse dalla sua competenza le materie che, a norma del presente Statuto e di legge, sono riservate all'Assemblea.

Dal momento della sua scadenza, e fino al suo rinnovo, il Consiglio Direttivo provvede soltanto alla ordinaria amministrazione.

Art.10 - Presidente

Il Presidente è designato congiuntamente dai Soci Fondatori e la designazione deve essere approvata dall'Assemblea.

Il Presidente permane in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- ha il potere di firma e rappresenta l'Associazione in ogni rapporto con i terzi, anche in giudizio;

- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;

- sovrintende all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

- conferisce deleghe o procure, ad amministratori o a terzi, per l'esecuzione di

singoli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito pro-tempore dal Vicepresidente per l'ordinaria amministrazione.

Art.11 - Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni, in caso di assenza o di Impedimento di questi.

È nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Art.12 - Divieti

È fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, fondi, riserva o capitale, durante la vita dell'Associazione.

Art.13 - Recesso/esclusione

Ciascun Socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata fatta pervenire almeno 4 (quattro) mesi prima

della chiusura dell'esercizio. Il recesso ha sempre effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

L'esclusione di un Socio è deliberata dall'Assemblea ordinaria, su proposta del consiglio Direttivo.

Sono causa di esclusione:

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- il compimento di atti che risultino gravemente pregiudizievole degli interessi e dell'immagine dell'Associazione.

Art.14 - Scioglimento e liquidazione

Le cause di scioglimento sono quelle previste dall'art. 2484 del Codice Civile. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento dell'Associazione, Il Consiglio Direttivo convoca entro 90 (novanta) giorni l'Assemblea straordinaria, per deliberare su tutte le modalità della liquidazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe a quelle dell'associazione, o finalità di pubblica utilità.

Art. 15 - Controversie

In caso di controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e lino o più Soci o tra Soci, le parti si Impegneranno ad esperire un tentativo di conciliazione presso la Commissione di Conciliazione operante nella Camera di Commercio di Firenze.

Ove tale tentativo non avesse esito positivo, nei casi ammessi dalla legge, le parti devolveranno la controversia ad un Collegio Arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte ed un Presidente designato concordemente dai membri o in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da un numero dispari di arbitri e l'eventuale arbitro aggiunto sarà designato con le stesse modalità previste per il Pre-

sidente.
L'arbitrato sarà regolato dal Codice di Procedura Civile secondo equità.

Art. 16 - Durata
L'Associazione dura fino al 31 dicembre 2030.
F.ti: Sergio Staino – DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO